



# **COMUNE DI LANUSEI**

*Provincia di Nuoro*

**AREA DEI SERVIZI TECNICI**

Prot. n. 17624

Lanusei, lì 13 dicembre 2019

**OGGETTO: LEGGE 09 GENNAIO 1989 N. 13 – Disposizioni a favore del superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI**

### **AVVERTE**

Che il Comune di Lanusei eroga contributi a fondo perduto – assegnati dalla Regione Autonoma della Sardegna – per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per handicappati. I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili non elettrici, (qualora non sia possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile), che siano idonei al raggiungimenti dei medesimi fini.

**Le domande di contributo devono riguardare lavori ancora da eseguire.**

#### **A) CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:**

- a) Disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti;
- b) coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- c) condomini dove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- d) i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità

#### **B) CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO:**

- a) il portatore di handicap;
- b) l'esercente la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap;

**La domanda, in carta da bollo, va indirizzata al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, e depositata all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2020.**

#### **C) ALLA DOMANDA VA ALLEGATA:**

- a) una autocertificazione che:
  - 1. indichi dov'è ubicata l'abitazione oggetto di intervento;
  - 2. l'abitazione è stata realizzata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 13/1989 (10 febbraio 1989);
  - 3. descriva sinteticamente gli ostacoli alla deambulazione/mobilità e le opere funzionali ad eliminarli o superarli, precisando la relativa previsione di spesa;
  - 4. attesti che l'intervento non è stato eseguito né è in corso di esecuzione;

5. dichiarare l'eventuale concessione a qualsiasi titolo di altri contributi per la medesima opera, nel quale caso l'erogazione complessiva non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per realizzare l'opera.
- b) computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi e/o preventivo della spesa prevista con descrizione delle opere e/o forniture;
  - c) certificato medico, anche in carta libera, rilasciato da qualsiasi medico attestante lo stato di disabilità (artt. 8 e 9 comma 3 della Legge n. 13/1989) e l'handicap del richiedente con la specificazione delle patologie dalle quali dipende e quali difficoltà alla deambulazione ne discendono.
  - d) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di handicap, riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. e voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L., deve allegare alla domanda anche la fotocopia della suddetta certificazione A.S.L. (anche in copia autenticata).

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L. (art. 14 – comma 169 si precisa che la graduatoria delle domande è formata tenendo presente due criteri: hanno precedenza assoluta nell'assegnazione di contributi le domande presentate dai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti A.S.L. criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.

#### **D) ENTITA' DEL CONTRIBUTO:**

il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta.

Spesa fino a € 2.582,29, contributi fino alla copertura della spesa;

spesa da € 2.582,29 a € 12.911,43, contributo di €2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi € 2.582,29;

spesa da € 12.911,43 a € 51.645,72, contributo di €5.164,58 più il 5% della spesa che eccede i primi € 12.911,43.

Si precisa che qualora l'interessato voglia eseguire le opere prima della comunicazione comunale di disponibilità e assegnazione dei fondi, le stesse opere potranno essere eseguite a proprio esclusivo rischio in quanto, in caso di trasferimento ad altra abitazione oppure di decesso del portatore di handicap, l'amministrazione Comunale non potrà corrispondere il contributo richiesto.

#### **E) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo avviene solo dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Regione Sardegna e assegnazione del contributo stesso a completa copertura della richiesta previa regolare esecuzione dei lavori e in base alle fatture debitamente quietanzate. Il richiedente ha pertanto l'obbligo di comunicare al Sindaco la conclusione dei lavori con la trasmissione delle relative fatture. Il comune accertato l'effettiva esecuzione dei lavori e la conformità delle stesse alle indicazioni contenute nella domanda, provvede alla erogazione del contributo dandone comunicazione al richiedente o all'avente diritto. Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi.

L'Ufficio tecnico rimane a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici

---

(f.to Ing. Paolo Nieddu)

Marca  
da bollo  
€ 16,00

**AL SINDACO DEL COMUNE DI LANUSEI  
VIA ROMA N. 98  
08045 – LANUSEI (NU)**

**OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989 n° 13.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

abitante (1) \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

in qualità di:

proprietario

conduttore

altro (2)

nell'immobile di proprietà di \_\_\_\_\_

sito in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_

n° civico \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ quale

portatore di handicap

esercente la potestà o tutela su soggetto portatore di handicap

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua responsabilità

### **CHIEDE**

il contributo (3) previsto dall'art. 9 della Legge in oggetto, prevedendo una spesa di € \_\_\_\_\_

per la realizzazione della seguente opera (o più opere funzionalmente connesse) (4), da realizzarsi nell'immobile sopra indicato, al fine di rimuovere una o più barriere che creano difficoltà:

**A**  di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare

1.  rampa/e di accesso

2.  servo/i scala

3.  piattaforma/e o elevatore/i

4.  ascensore / installazione

4.  ascensore / adeguamento

5.  ampliamento porte di ingresso

6.  adeguamento percorsi orizzontali condominiali

7.  installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
8.  installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
9.  acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali / giuridici
- 10  altro (5)

**B**  di fruibilità e visitabilità dell'alloggio:

1.  adeguamento spazi interni all'alloggio (bagno - cucina - camere - ecc.)
2.  adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
3.  altro (5)

### **DICHIARA**

che avente diritto (6) al contributo, in quanto onerato della spesa, è:

il sottoscritto richiedente

Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di

- esercente la potestà o tutela del portatore di handicap
- avente a carico il soggetto portatore di handicap
- unico proprietario
- amministratore del condominio
- responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27.02.1989 n° 62

### **ALLEGA**

alla presente domanda:

1.  certificato medico in carta libera attestante l'handicap
2.  certificato USL o di altra commissione pubblica (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione, ovvero si riserva di presentarlo entro il (7): \_\_\_\_\_
3.  dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 (esente da bollo), sottoscritta dal richiedente
4.  Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
5.  Copia del verbale di assemblea condominiale (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio)
6.  Benestare del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario)
7.  Documentazione a dimostrazione dell'effettiva data di costruzione e/o ultima ristrutturazione dell'immobile

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".**

**Si informa che:**

- *i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al procedimento stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge o dai Regolamenti e per l'espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L. n. 13/89 e sue successive integrazioni e modificazioni, così come previsto all'articolo 3 D. Lgs. n. 196/03;*
- *saranno comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna - Sezione Politiche Abitative con lo scopo di conseguire l'ottenimento del contributo previsto dalla medesima Legge n. 13/89 citata;*
- *saranno comunicati all'INAIL allo scopo di effettuare controlli sull'assegnazione ed erogazione dei contributi;*
- *il conferimento dei dati è obbligatorio per le motivazioni predette ed il non conferimento comporterà il mancato conseguimento del contributo previsto dalla L. n. 13/89.*

**Si comunica che:**

- *ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/03 i dati sensibili forniti sono necessari per l'espletamento degli obblighi istituzionali che non possono essere adempiuti con il trattamento di dati anonimi o mediante l'utilizzo di altri dati personali di natura diversa, e che tali dati sono conservati nei modi previsti dal medesimo art. 22.*
- *Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lanusei nella persona del Sindaco pro-tempore, il Responsabile del procedimento è il Geom. Efisio Balloi Responsabile Unico del Procedimento.*
- *Si informa altresì che i dati personali sono conservati presso la sede dello Sportello Unico dell'Edilizia e che In relazione ai suddetti l'interessato può esercitare i diritti sanciti all'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196/03.*

luogo e data \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_  
**L'AVENTE DIRITTO AL CONTRIBUTO**

Per conferma ed adesione \_\_\_\_\_

Indicare un Referente, un recapito telefonico e indirizzo e-mail per la richiesta di eventuali informazioni o chiarimenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## NOTE

- (1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.
- (2) Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).
- (3) Il contributo:
  - per costi fino a 2.582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
  - per costi da 2.582,28 € a 12.911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di 7.746,85 €, il contributo è pari a 2.582,28 € più il 25% di 5.165,57 €, cioè è di 3.873,43 €);
  - per costi da 12.911,42 € a 51.645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di 41.316,55 € il contributo è pari a 2.582,28 € più il 25% di 10.329,14 €, più il 5% di 28.405,13 € cioè è di 2.582,28 € + 2.582,28 + 1.420,26 € ovvero ammonta a 6.584,82).
- (4) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile - funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse

A) funzione di accesso - es.: installazione ascensore;

B) funzione di visitabilità - es.: adeguamento servizi igienici

l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.

Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n° 13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
- (5) Specificare l'opera da realizzare.
- (6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.
- (7) Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato al 1° marzo di ogni anno.

**AUTOCERTIFICAZIONE**

per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche – legge n. 13/1989  
(dichiarazione sostitutiva – art. 47 del D.P.R. n. 447/2000)

il sottoscritto.....nato a..... il.....

C.F. .... residente a ..... in via ..... n. ....

consapevole delle sanzioni e della decadenza dei benefici del previste dagli artt. 75 e 76 del  
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false

**DICHIARA**

• che nell'immobile per il quale si è chiesto il contributo, sito in .....

Via..... N. .... esistono le seguenti barriere architettoniche:

---

---

• che comportano le seguenti difficoltà:

---

---

• che ha chiesto di realizzare le seguenti opere, al fine di rimuovere tali ostacoli:

---

---

• che l'immobile per il quale si chiede il contributo era:

- Già esistente alla data dell'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89)

- Non è stato ristrutturato dopo l'11 agosto 1989

• che per la medesima opera non è stato concesso, a qualsiasi titolo, altro contributo.

• che per la medesima opera è già stato concesso altro contributo, per € \_\_\_\_\_,  
e che la somma complessiva dei contributi non è superiore alla spesa che effettivamente  
si sosterrà per la realizzazione dell'opera. (depenare la voce che non interessa)

**Il Dichiarante**

---



# COMUNE DI LANUSEI

*Provincia di Nuoro – Territorio omogeneo dell'Ogliastra*

**AREA DEI SERVIZI TECNICI**

## REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) Essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità, ecc.)
- 2) Residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo
- 3) L'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
  - **Già esistente alla data dell'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89)**
  - **Non ristrutturato dopo l'11 agosto 1989**
  - Edificio privato
  - Edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata
  - Parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio) o con unico proprietario
  - Spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti
  - Edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche le seguenti condizioni:
    - L'edificio può anche non essere privato
    - L'invalido deve avere la residenza nell'edificio
    - Non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (assegnazione all'invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l'ostacolo costituito da una scala, ecc.)





# COMUNE DI LANUSEI

*Provincia di Nuoro – Territorio omogeneo dell'Ogliastra*

## **AREA DEI SERVIZI TECNICI**

### **Vademecum per la gestione del Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche**

#### **1. A cosa serve il fondo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche**

I contributi a fondo perduto sono concessi per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:

- in edifici privati ad uso abitativo
- negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli invalidi
- per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui sopra con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.

#### **2. Definizioni**

Si riportano di seguito alcune definizioni contenute nel decreto del ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989 (ora ministero delle infrastrutture) contenente i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi che consentano l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, applicabili anche agli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche finanziabili con il contributo di cui alla legge n. 13/1989.

• Per barriere architettoniche si intendono:

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

• Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

L'accessibilità consente la totale fruizione nell'immediato.

L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- le parti comuni

• Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili.

- Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

### **3. Quali sono le barriere architettoniche**

Le barriere architettoniche sono quelle elencate nel decreto ministeriale n. 236/1989:

#### **• Unità ambientali e loro componenti:**

- porte
- pavimenti
- infissi esterni
- arredi fissi
- terminali degli impianti elettrici
- servizi igienici
- cucine
- balconi e terrazze
- percorsi orizzontali
- scale
- rampe
- ascensore
- servoscala e piattaforma elevatrice
- autorimesse

#### **• Spazi esterni:**

- percorsi
- pavimentazione
- parcheggi
- segnaletica

### **4. Requisiti per chiedere il contributo**

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

1) essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.)

2) residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo

3) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:

- già esistente al 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89)

- non ristrutturato dopo l'11 agosto 1989

- edificio privato

- edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata

- parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari

(condominio) o con un unico proprietario

- spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti

- edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche le seguenti condizioni:

1. l'edificio può anche non essere privato

2. l'invalido deve avere la residenza nell'edificio

3. non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (assegnazione all'invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l'ostacolo costituito da una scala ecc.).

#### **4.1 Assenza del requisito della residenza**

Nei seguenti casi può essere presentata domanda di contributo senza la residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo:

- è già stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il comune verificherà che la procedura di accertamento dell'Ufficio dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella nuova residenza, prima della erogazione del contributo. Il richiedente deve autocertificare di avere provveduto alla richiesta di cambio di residenza;
- non è stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il richiedente si impegna a richiederla non appena terminati i lavori. Il comune erogherà il contributo dopo la conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio dell'anagrafe.

### **5. Domanda di contributo**

#### **5.1 Quali sono le funzioni ostacolate dalle barriere architettoniche**

Le barriere architettoniche sono classificate in base alle difficoltà che arrecano alle seguenti funzioni:

- di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare:
  - quelle poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza
  - quelle poste all'interno dell'edificio (ad esempio il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata alle persone su sedia a ruote, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala
- di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare:  
quelle che si sviluppano al suo interno, a partire dalla porta di ingresso della singola unità immobiliare.

Le due categorie di barriere architettoniche sono raggruppate nel seguente modo nel modello di domanda di contributo:

- lettera A): barriere che arrecano difficoltà di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare
- lettera B): barriere che arrecano difficoltà di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare.

#### **5.2 Per quali interventi si può fare domanda**

I contributi possono essere concessi per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere per consentire le seguenti funzioni:

- l'accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare;
- la utilizzabilità e visitabilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare.

La domanda di contributo può riguardare:

- una sola opera
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse): opere appartenenti solo alla lettera A) oppure solo alla lettera B) del modello di domanda. In questo caso l'invalido presenta una sola domanda per tutte le opere e può ottenere un solo contributo. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi.
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse: opere appartenenti sia alla lettera A) sia alla lettera B) del modello di domanda.

In questo caso l'invalido deve presentare una domanda per ognuna di esse (una domanda per le tutte le opere di cui alla lettera A) del modello di domanda ed una domanda per tutte le opere di cui alla lettera B) del modello di domanda) e può ottenere più di un contributo, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

- l'acquisto di beni mobili (ad es. servoscala o carrozzina montascale):  
quando l'opera non sia realizzabile per impedimenti materiali o giuridici.

Per le loro caratteristiche funzionali i beni mobili devono essere strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile. La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate.

### **5.3 Chi può presentare la domanda**

La domanda può essere presentata solamente:

- dal portatore di invalidità
- da chi esercita la tutela o la potestà o procura (art. 1704 del codice civile) sull'invalido.

### **5.4 Sottoscrizione per conferma ed adesione**

Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di invalidità (amministratore del condominio, ecc.), la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

### **5.5 Chi non può fare domanda di contributo**

A titolo esemplificativo non hanno diritto di chiedere il contributo gli invalidi che:

- abitano in un alloggio o in un edificio costruito o ristrutturato dopo l'11 agosto 1989
- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile su cui si intende intervenire (risiedono in una dimora solo saltuaria, stagionale o precaria), salvo i casi previsti al punto 4.1
- dopo avere presentato l'istanza cambiano residenza prima di avere effettuato i lavori
- hanno eseguito i lavori prima della presentazione della domanda.

### **5.6 Dove deve essere presentata la domanda**

La domanda deve essere presentata nel comune di residenza al dirigente della struttura competente per materia.

### **5.7 Termine per la presentazione delle domande**

Le domande possono essere presentate tutto l'anno ("bando aperto") entro il 1 marzo. Le domande presentate posteriormente al 1 marzo rientrano nel fabbisogno dell'anno successivo. Nel caso il 1 marzo cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio lavori.

La domanda può essere presentata anche in caso di:

- assenza di uno stanziamento di fondi
- fondi stanziati insufficienti a coprire il fabbisogno complessivo

In caso di assenza di fondi oppure di fondi insufficienti le domande insoddisfatte o parzialmente soddisfatte rimangono in graduatoria, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

### **5.8 Modalità di presentazione della domanda**

La domanda di contributo deve essere presentata in carta da bollo (D.P.R. n. 642/1972).

Il bollo invece non è necessario per le dichiarazioni sostitutive da allegare alla domanda (D.P.R. n. 445/2000).

Nel caso di:

- pluralità di invalidi che fruiscano della medesima opera: la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse e cioè solo opere relative alla funzione di accesso) oppure solo opere relative alla funzione di visitabilità: l'invalido può formulare un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, qualora la domanda per le opere sia presentata lo stesso giorno. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi.
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse (opere relative alla funzione di accesso) e opere relative alla funzione di

visitabilità: l'invalido può presentare una diversa domanda per ognuna di esse ottenendo quindi un contributo per ogni domanda, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

### **5.9 Sottoscrizione della domanda**

La dichiarazione può essere (D.P.R. n. 445/2000):

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
- sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- raccolta dal dipendente addetto, nel caso il dichiarante non sappia o non possa firmare. Il dipendente addetto accerta l'identità del dichiarante (tramite esibizione del documento di identità) e attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere
- presentata anche via fax, o a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- presentata anche per via telematica.

### **5.10 Allegati alla domanda**

Alle domande deve essere allegato:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esente da bollo: D.P.R. n. 445/2000)
- certificato medico (esente da bollo: D.P.R. n. 445/2000 - non può essere sostituito da una autocertificazione: D.P.R. n. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva deve contenere:

- descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
- la descrizione anche sommaria delle opere
- l'importo della spesa prevista (I.V.A. inclusa). Ai fini della verifica della congruità della richiesta del contributo è necessario allegare un preventivo analitico: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente. Nel preventivo vanno indicate anche le eventuali spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.
- l'indirizzo dell'immobile ove risiede l'invalido e su cui si vuole intervenire (comune, via o piazza, numero civico, piano e dell'interno)
- dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione
- dichiarazione della concessione di eventuali altri contributi per le medesime opere concessi a qualunque titolo (ad es. Inail).

Il certificato medico:

- deve essere in carta semplice
- può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico
- deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- nel caso di invalidità totale con difficoltà di deambulazione si deve allegare anche la relativa certificazione della A.S.L. (anche in fotocopia autenticata), al solo fine di avvalersi della priorità nella erogazione dei contributi in caso di insufficienza di fondi. A tale fine possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc).

### **5.11 Richiesta di intervento**

#### **5.11.1 Modifiche alle parti comuni**

Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio (edificio residenziale privato con pluralità di proprietari) oppure sulle parti comuni di un immobile con un unico proprietario deve essere fatta una richiesta di intervento al condominio oppure all'unico proprietario che:

- può essere fatta dall'invalido, dal tutore, curatore, procuratore dell'invalido - può essere fatta da ogni altro condomino
- deve essere fatta in forma scritta, per esercitare il diritto previsto in caso di mancata pronuncia dell'assemblea condominiale.

La richiesta di intervento deve essere fatta:

- invalido proprietario: la richiesta deve essere fatta al condominio
- invalido inquilino:
  - la richiesta deve essere fatta al condominio
  - la richiesta deve essere fatta al proprietario dell'immobile, nel caso di immobile con un unico proprietario.

In seguito alla richiesta al condominio oppure al proprietario dell'immobile si può verificare che:

- il condominio approva l'intervento: la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (salvo il contributo)
- il condominio non approva l'intervento oppure non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta scritta: l'invalido può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore. Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo)
- il proprietario non autorizza l'intervento: l'invalido potrà procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore.

Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo).

È prevista la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.

L'intervento non può essere eseguito qualora arrechi (art. 1120, 2° c., cod. civ.):

- pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
- alterazione del decoro architettonico
- inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni.

### **5.11.2 Modifiche all'interno dell'alloggio**

Se l'invalido occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio:

- deve essere acquisito il consenso del proprietario. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere la indennità per miglioramenti da parte del proprietario (art. 1592 c.c.)
- le spese per l'innovazione sono a carico dell'invalido (salvo il contributo).

## **6. Contributo**

### **6.1 Chi ha diritto al contributo**

Hanno diritto ai contributi i soggetti onerati dalle spese per la realizzazione dell'opera. Quindi la persona che può fare domanda potrebbe non coincidere con chi ha diritto al contributo.

A titolo esemplificativo hanno diritto ai contributi:

- l'invalido
- coloro i quali abbiano a carico l'invalido
- l'amministratore del condominio dove risiede l'invalido
- il centro o istituto residenziale che presta assistenza all'invalido.

### **6.2 Entità del contributo "assegnabile"**

La base di calcolo del contributo "assegnabile" è costituita dalle spese a preventivo dichiarate (I.V.A. inclusa).

Nel preventivo vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

### **6.3 Entità del contributo “erogabile”**

La base di calcolo del contributo “erogabile” è costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura (quietanzata).

Il contributo è calcolato come nel precedente punto.

Nella fattura vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di invalidità. Tuttavia l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo.

### **7. Agevolazioni fiscali**

Agli interventi edilizi per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche si applica la seguente normativa in materia di IVA (D.P.R. n. 633/1972):

- aliquota agevolata del 4%: spese di manodopera e progettazione
- aliquota agevolata del 4%: acquisto di un servoscala e altri mezzi simili
- aliquota del 20%: acquisto dei materiali

La normativa prevede anche una detrazione Irpef (41% o 36%) per interventi edilizi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, cumulabile con il contributo della Legge n. 13/1989.

### **8. Tipologia di invalidità ai fini della formazione della graduatoria**

Ai fini della formazione della graduatoria ci sono due categorie di invalidi:

A. invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche

B. invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale

#### **8.1. Graduatoria**

Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la ripartizione si effettua nel seguente modo:

- assoluta precedenza alle domande presentate da portatori di invalidità riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti A.S.L. (lettera A. del precedente punto 8.: invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche).

Per avere diritto alla precedenza è necessario allegare alla domanda:

- la certificazione della A.S.L. anche in fotocopia autenticata.
- le certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc) anche in fotocopia autenticata.

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.

- in subordine la ripartizione si farà alle altre domande presentate dagli altri invalidi (lettera B. del precedente punto 8.: invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale).

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.

#### **8.2 Domande insoddisfatte**

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

Nel caso di aggravamento dell'invalidità con passaggio dalla tipologia di cui alla lettera B. alla lettera A. del precedente punto 8. relativamente ad una domanda già presentata, il comune considererà l'aggravamento come una nuova domanda.

## **9. Perdita del diritto al contributo**

### **9.1 Perdita dei requisiti**

Le domande perdono efficacia qualora vengano meno i requisiti per il contributo prima di avere effettuato i lavori (ad es. trasferimento di residenza dell'invalido).

### **9.2 Decesso**

L'avente diritto al contributo deve essere in vita durante l'esecuzione dell'intervento.

Pertanto, in caso di decesso:

- anteriormente all'esecuzione dell'intervento: la domanda di contributo decade
- posteriormente all'esecuzione dell'intervento: il contributo spetta agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade.

## **10. Economie**

Eventuali economie (in seguito a decadenza dal contributo, contributo erogabile inferiore a quello assegnabile ecc.) possono essere assegnate alle domande inevase (totalmente o parzialmente), nel rispetto della graduatoria.

## **11. Procedure di erogazione**

- Entro il 01/03: presentazione della domanda
- Accertamento comunale di ammissibilità:
  - documentazione
  - requisiti
  - inesistenza dell'opera
  - mancato inizio dei lavori
  - congruità della spesa prevista rispetto all'opera da realizzare
- Entro il 31/03: il comune stabilisce il fabbisogno complessivo (sulla base delle spese a preventivo o della fattura) che viene comunicato alla regione
- Entro il 30/04: la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e lo trasmette al ministero
- Il ministero ripartisce i fondi alle regioni
- Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti
- Assegnazione ai beneficiari: entro trenta giorni dalla comunicazione della assegnazione dei fondi il comune assegna i contributi agli interessati, dandone tempestiva comunicazione al richiedente
- Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Infatti la concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate
- Concessione ed erogazione ai beneficiari: entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura il comune:
  - accerta la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda
  - provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

## **12. Normativa di riferimento**

1. Legge n. 13/1989 – normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e istituzione dei contributi a fondo perduto
2. Circolare del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) del 22/06/1989 - Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
3. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 – Disciplina dell'imposta di bollo
5. Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
6. Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – Disciplina dell'IVA
7. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
8. Decreto Ministeriale n. 332/1999 - Prestazioni di assistenza protesica



9. Circolare Prot. PG/2007/53203 del 23/02/2007 - Circolare relativa alla gestione informatizzata delle domande di contributo di cui alla legge n. 13/89
10. Legge Regionale n. 31/1991 - Interventi per la tutela e l' educazione sanitaria delle attività sportive